

- 3) L'art. 18, n. 2, secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che esso non impone all'incaricato della protezione dei dati personali un obbligo di procedere alla tenuta del registro prevista da tale disposizione prima che venga realizzato un trattamento di dati personali, come quello risultante dagli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento n. 1290/2005, come modificato dal regolamento n. 1437/2007, nonché dal regolamento n. 259/2008.
- 4) L'art. 20 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga gli Stati membri a subordinare al controllo preliminare previsto da tale disposizione la pubblicazione delle informazioni risultante dagli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento n. 1290/2005, come modificato dal regolamento n. 1437/2007, nonché dal regolamento n. 259/2008.

(<sup>1</sup>) GU C 129 del 6.6.2009.  
GU C 119 del 16.5.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 novembre 2010**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde — Belgio)  
— Procedimento penale a carico di V.W. Lahousse, Lavichy  
BVBA

(Causa C-142/09) (<sup>1</sup>)

*(Direttive 92/61/CEE e 2002/24/CE — Omologazione per tipo dei veicoli a motore a due o tre ruote — Veicoli da competizione, su strada o fuori strada — Disposizione nazionale che vieta la realizzazione, la commercializzazione e l'installazione di dispositivi destinati ad aumentare la potenza del motore e/o la velocità dei ciclomotori)*

(2011/C 13/10)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

#### Imputati nella causa principale

V.W. Lahousse, Lavichy BVBA

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgio) — Interpretazione degli artt. 1, n. 1, 12 e 15, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 marzo 2002, 2002/24/CE, relativa all'omologazione

dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124, pag. 1) — Deroga concernente i veicoli da competizione, su strada o fuoristrada — Normativa nazionale che esclude questa deroga

#### Dispositivo

La direttiva del Consiglio 30 giugno 1992, 92/61/CEE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 marzo 2002, 2002/24/CE, relativa all'omologazione dei veicoli a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61, sono da interpretare nel senso che, quando un veicolo o un componente o un'entità tecnica a questo collegati non beneficiano della procedura di omologazione da esse configurata, segnatamente per la ragione che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive medesime, le disposizioni di queste ultime non ostano a che, per il veicolo interessato, per detto componente o per detta entità tecnica, uno Stato membro stabilisca, nella sfera del proprio diritto nazionale, un meccanismo analogo di riconoscimento dei controlli effettuati da altri Stati membri. In ogni caso, una disciplina siffatta deve rispettare il diritto dell'Unione, in particolare gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE.

(<sup>1</sup>) GU C 153 del 4.7.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 novembre 2010**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — André  
Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim

(Causa C-152/09) (<sup>1</sup>)

*[Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Regime unico di pagamento — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Calcolo dei diritti all'aiuto — Art. 40, n. 5 — Agricoltori soggetti ad impegni agroambientali nel periodo di riferimento — Art. 59, n. 3 — Attuazione regionale del regime unico di pagamento — Art. 61 — Differenti valori per unità per ettari di pascolo permanente e per ogni altro ettaro ammissibile]*

(2011/C 13/11)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Schwerin

#### Parti

Ricorrente: André Grootes

Convenuto: Amt für Landwirtschaft Parchim

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Schwerin — Interpretazione dell'art. 40, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) — Condizioni in cui gli agricoltori assoggettati ad impegni agroambientali nel corso del periodo di riferimento sono autorizzati a chiedere che l'importo di riferimento sia calcolato sulla base dell'anno precedente quello della partecipazione agli impegni sopracitati

**Dispositivo**

- 1) L'art. 40, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che, qualora nello Stato membro interessato siano stati fissati differenti valori per unità per ettari destinati a formazioni erbose e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile in applicazione dell'art. 61 di tale regolamento, un agricoltore soggetto, alla data di riferimento prevista da questo articolo, ad impegni agroambientali a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2078, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, i quali sono collegati senza soluzione di continuità ad impegni agroambientali con cui si è effettuata una conversione del terreno da seminativo a pascolo permanente, può chiedere che i diritti di cui all'art. 59, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, siano calcolati sulla base dei valori per unità fissati per ettari di superficie ammissibili diversi dagli ettari destinati a formazioni erbose.
- 2) L'art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l'art. 61 di detto regolamento, come modificato, deve essere interpretato nel senso che solo l'esistenza di un nesso causale tra il cambiamento di destinazione di un terreno da seminativo a pascolo permanente e la partecipazione ad una misura agroambientale consente di non tenere conto — nel calcolo dei diritti all'aiuto — del fatto che tale terreno era destinato a pascolo permanente alla data di riferimento di cui all'art. 61 di detto regolamento, come modificato.
- 3) L'art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l'art. 61 di detto regolamento, come modificato, deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione non è subordinata alla condi-

zione che l'agricoltore che presenta la domanda di pagamento unico sia lo stesso che ha effettuato il cambiamento di destinazione del fondo di cui trattasi.

(<sup>1</sup>) GU C 167 del 18.07.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Leverkusen/Verigen Transplantation Service International AG**

(Causa C-156/09) (<sup>1</sup>)

**(Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) — Esenzioni in favore di attività di interesse generale — Prestazioni mediche — Distacco e riproduzione di cellule della cartilagine destinate ad essere reimpiantate nel paziente)**

(2011/C 13/12)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti**

Ricorrente: Finanzamt Leverkusen

Convenuto: Verigen Transplantation Service International AG

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c) e dell'art. 28 ter, parte F, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Distacco di cellule della cartilagine articolare dal materiale cartilagineo prelevato da un essere umano da imprenditori stabiliti in altri Stati membri e successiva riproduzione di tali cellule in previsione del loro impianto in un paziente da parte degli stessi imprenditori — Determinazione del luogo delle prestazioni di servizi — Esenzione di tali prestazioni in quanto «prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche»

**Dispositivo**

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile